

Legge regionale 30 aprile 1990, n. 34 (BUR n. 34/1990)

**INSTAURAZIONE RAPPORTI A COLLABORAZIONE
PROFESSIONALE CON PERSONALE ESPERTO DI
FORMAZIONE PROFESSIONALE**

Articolo unico

1. La Giunta regionale, in caso di assoluta necessità e per specifiche esigenze didattiche e organizzative, può instaurare rapporti di collaborazione professionale con esperti, esterni all'amministrazione regionale, da utilizzare presso i centri regionali.

2. Tali rapporti non possono, in ogni caso, avere una durata superiore alle singole attività formative di riferimento.

SOMMARIO

Articolo unico Errore: sorgente del riferimento non trovata